

LE NOVITA' FISCALI

Cartelle equitalia via pec anche alle ditte individuali

Con il comunicato stampa del 26 agosto Equitalia ha annunciato che, dopo le società di persone e di capitali, anche alle persone fisiche titolari di partita Iva (ditte individuali) saranno notificate le cartelle di pagamento attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC).

Consigliamo pertanto di controllare costantemente la PEC, in quanto, se la cartella di pagamento è stata correttamente trasmessa da oltre 60 giorni, la stessa non potrà più essere impugnata davanti al giudice. A nulla rileverà, in tal caso, il fatto che il contribuente non abbia materialmente letto il documento trasmesso.

L'Agente della riscossione invierà pertanto le cartelle di pagamento agli indirizzi di posta elettronica risultanti dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC). È possibile consultare gli indirizzi di posta elettronica certificata presenti sull'INI-PEC all'indirizzo: <https://www.inipec.gov.it/cerca-pec/-/pecs/companies>

Aliquota cedolare secca su locazioni a canone concordato (D.L. 47/2014)

Per i contratti di locazione a canone concordato l'aliquota della cedolare secca dal 2014 scende dal 15% al 10%. Per i contratti di locazione a canone libero l'aliquota resta ferma al 21%.

Riduzione dei diritti camerali (D.L. 90/2014)

L'art. 28 del D.L. 90/2014 prevede una riduzione del diritto camerale dovuto dalle società e ditte individuali del 35% a partire dal 2015, del 40% dal 2016 e del 50% dal 2017.

Credito d'imposta nuovi investimenti (D.L. 91/2014)

Alle imprese che effettuano investimenti di ammontare minimo unitario pari a 10.000 € in beni strumentali nuovi (compresi nella divisione 28 della Tabella Ateco allegata) dal 25/06/2014 al 30/06/2015, è concesso un credito d'imposta del 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. Il credito d'imposta si applica anche alle imprese in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche se con un'attività d'impresa inferiore ai cinque anni.

Non potranno usufruire dell'agevolazione i professionisti.

Modifica all'ACE (D.L. 91/2014)

Il "Decreto competitività" contiene delle modifiche alla disciplina dell'ACE (aiuto crescita economica), prevedendo da un lato la facoltà di convertire le "eccedenze ACE" in credito d'imposta per il pagamento dell'IRAP e, dall'altro, il "potenziamento" per le sole società quotate in borsa.

Deduzione irpef per acquisto immobili concessi in locazione (D.L. 133/2014)

Dal 01.01.2014 al 31.12.2017 è concessa una deduzione irpef del 20% su un costo massimo di 300.000€ per l'acquisto da parte di persone fisiche di una o più unità immobiliari di natura abitativa a condizione che le medesime unità siano destinate alla locazione per almeno 8 anni. L'unità immobiliare deve essere acquistata direttamente dall'impresa costruttrice o ristrutturatrice. Le condizioni per ottenere il vantaggio fiscale sono le seguenti:

- L'unità immobiliare sia a destinazione residenziale "non di lusso" (escluse le categorie A/1, A/8 e A/9),
- L'unità immobiliare non sia localizzata in zone agricole
- L'unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B
- L'immobile sia destinato entro 6 mesi dall'acquisto / ultimazione dei lavori alla locazione per almeno 8 anni e tale periodo deve avere carattere continuativo
- Il contratto di locazione sia ex art. 2, comma 3, Legge n. 431/98 e non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario

La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese. Le ulteriori modalità attuative saranno definite con decreto.

Riduzione del canone di locazione esente da imposta di registro e di bollo (D.L. 133/2014)

La registrazione dell'atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere è esente dalle imposte di registro e di bollo.

Bologna li 22/09/2014

Studio Peruzzi